



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'ANTIOCO**

ORDINANZA n° (vedi stringa in alto)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

VISTO Il Msg prot. 034/2020 del 06/02/2020 di Marigenimil Cagliari con il quale l'organo tecnico dichiara la pericolosità di grado elevato della struttura portante del Faro di Mangiabarche ubicato a Calasetta;

VISTI gli Articoli 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'Articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima, di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità delle persone, l'integrità delle cose, nonché la sicurezza della navigazione;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata, a causa del cedimento strutturale della struttura portante del Faro di Mangiabarche ricadente nelle acque antistanti il litorale del Comune di Calasetta, meglio individuato nell'allegato stralcio aero-satellitare (Allegato A), fino alla messa in sicurezza dello stesso, è fatto **DIVIETO** a persone, natanti e/o mezzi di transitare e/o sostare e/o ancorare a meno di 100 metri dallo scoglio sul quale insiste la struttura in parola.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente responsabili dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

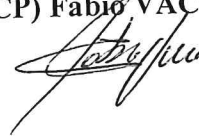
Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171- Codice della Nautica da diporto e successive modifiche.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli Enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze e Avvisi" del sito istituzionale consultabile al link: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.

Sant' Antioco, lì (vedi data firma)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio VACCARO



ALLEGATO A

